TERNA S.p.A. - Torino

Pubblicazione decreto autorizzativo n. 239/EL-181/161/2012 del 30/01/2012 Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio Variante all'elettrodotto 132 kV T.564 "San Bernardo - Ivrea" per l'allacciamento in entra-esce della nuova cabina dell'Enel Distribuzione Comune interessato: Ivrea (TO).

N. 239/EL-181/161/2012

Il Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Direzione generale per l'Energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica di concerto con
Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione generale per la Tutela del territorio e delle risorse idriche

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-sexies del suddetto decreto legge 239/2003 in base al quale la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, previa intesa con la regione o le regioni interessate, al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica;

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009, 26 aprile 2010 e 22 dicembre 2010;

VISTI i piani di sviluppo predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 8 luglio 2003 emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato dPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 di istituzione del Ministero dell'Ambiente;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo n. 152/2006;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

VISTA l'istanza n. TEAOTTO/P20090002564 del 5 ottobre 2009 (Prot. MiSE n. 0113725 del 13 ottobre 2009), corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale la Terna S.p.A., Direzione Mantenimento Impianti – Area Operativa Trasmissione di Torino – Corso Regina Margherita, 267 – 10143 Torino (omissis) ha richiesto al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di raccordi aerei a 132 kV per la connessione in entra-esci della nuova cabina primaria (C.P.) a 132 kV denominata "IC RFI Ivrea", all'elettrodotto a 132 kV "S.Bernardo – Ivrea", nel comune di Ivrea, in provincia di Torino;

Considerato che la necessità di realizzazione del nuovo collegamento scaturisce da una richiesta da parte della Società Enel Distribuzione di connessione alla RTN della nuova C.P. a 132 kV "IC RFI Ivrea", necessaria per l'alimentazione elettrica degli impianti delle FS al servizio della ferrovia "Chivasso-Ivrea-Aosta":

CONSIDERATO in particolare che il progetto prevede la realizzazione dei raccordi, per la connessione della C.P. "IC RFI Ivrea", all'esistente elettrodotto 132 kV "San Bernardo – Ivrea" ottenendo in conclusione dell'intervento, il nuovo schema elettrico a 132 kV "S.Bernardo – IC RFI Ivrea – Ivrea". Il progetto più in dettaglio prevede:

➤ l'inserimento di due nuovi sostegni a traliccio, N."15N" e "14N" in sostituzione di due esistenti N. "14 e 15", ed in prossimità degli stessi, facenti parte dell'elettrodotto a 132 kV "S.Bernardo - Ivrea", T.564. Tali nuovi sostegni saranno di tipo a traliccio (tronco-piramidali) simili agli attuali;

➤ la tesatura di due modesti raccordi aerei di lunghezza rispettivamente di circa 130 m e 65 m l'uno, per consentire il collegamento in entra-esci del futuro impianto.

Inoltre è prevista la demolizione dell'attuale tratto di campata aerea tra gli esistenti sostegni N. 14 e 15 (sostegni, conduttori e fondazioni);

CONSIDERATO che tale opera è compresa fra quelle previste nel vigente "Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale";

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

CONSIDERATO che le esigenze della pubblica utilità dell'intervento sono state comparate con gli interessi privati coinvolti in modo da arrecare il minor sacrificio possibile alle proprietà interessate; CONSIDERATO che, poiché ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica, la Società Terna S.p.A. ha chiesto che le suddette opere siano dichiarate inamovibili;

CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi non rientra nelle categorie di opere da assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale regionale;

VISTA la nota n. TEAOTTO/P20090002564 del 5 ottobre 2009 con la quale TERNA S.p.A. ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto interministeriale 18 settembre 2006, che il valore delle opere in questione è inferiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro);

VISTA la nota prot. n. 00133670 del 26 novembre 2009 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità delle istanze, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi;

CONSIDERATO che le Società Terna S.p.A. ha provveduto ad inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

CONSIDERATO che, ai sensi della Legge 241/90 s.m., dell'art. 52-ter comma 1 del DPR 327/2001 s.m., è stato comunicato (con note del 17 dicembre 2009 e 19 marzo 2010) ai proprietari, secondo le risultanze catastali, l'avvio del procedimento autorizzativo di cui trattasi;

CONSIDERATO che è stata effettuata la comunicazione dell'avviso dell'avvio dei procedimenti agli interessati mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Ivrea e mediante pubblicazione sul sito ufficiale della Regione Piemonte in data 8 gennaio 2010 ed è stata depositata, presso la segreteria comunale, la relativa documentazione dal 21 dicembre 2009 al 3 febbraio 2010;

ATTESO che, a seguito delle comunicazioni e delle pubblicazioni effettuate, è pervenuta una osservazione da parte di alcuni proprietari di aree interessate dalle opere da realizzare;

VISTA la nota n. TEAOTTO/20100001488 del 23 giugno 2010 con la quale Terna S.p.A. ha inviato le proprie controdeduzioni alle osservazioni di cui sopra;

VISTA la nota prot. n. 0020670 dell' 8 novembre 2010 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato la Conferenza di Servizi, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e dell'articolo 52-quater del dPR 327/2001;

VISTO il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 22 novembre 2010 (Allegato 1), che forma parte integrante del presente decreto, trasmesso con nota prot. n.0022245 del 23 novembre 2010 a tutti i soggetti interessati;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche ha richiesto, in sede di Conferenza di Servizi, di acquisire una relazione integrativa relativa alla gestione delle terre e rocce di scavo, redatta ai sensi dell'articolo 186 del decreto legislativo n. 152/2006;

VISTA la nota n. TEAOTTO/P20110002596 del 16 novembre 2011 (Prot. MiSE n. 0023490 del 24 novembre 2011), con la quale la società Terna S.p.A. ha trasmesso la richiesta documentazione integrativa;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi ed i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni;

CONSIDERATO che i suddetti pareri, assensi e nulla osta, elencati nell'Allegato 2 e parimenti allegati, formano parte integrante del presente decreto;

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alle suddette Conferenze di servizi è intesa, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge 241/1990, quale parere favorevole o nulla osta;

VISTA la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche;

VISTA la nota prot. n. 0008526 del 3 ottobre 2011 con la quale la Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti competente, nell'ambito del presente procedimento unico, all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi, ha trasmesso l'atto di intesa della Giunta Regionale del Piemonte n. 40-2372 del 22 luglio 2011,

espressa anche ai fini ai fini dell'accertamento della conformità urbanistica delle opere agli strumenti urbanistici vigenti;

VISTA la delibera n. 40 - 2372 del 22 luglio 2011, con la quale la Giunta Regionale del Piemonte ha rilasciato la prescritta intesa;

VISTO l'Atto di accettazione" n. TEAOTTO/P20120000146 del 24 gennaio 2012 con il quale Terna S.p.A. si impegna ad ottemperare alle suddette prescrizioni nonché alle determinazioni di cui al resoconto verbale della citata Conferenza di Servizi;

RITENUTO, pertanto, di adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente concluse le istruttorie dei procedimenti;

VISTO l'articolo 6, comma 8, del citato dPR 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.aA. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

decreta

Art. 1

- 1. E' approvato il progetto definitivo per la costruzione ed esercizio, da parte della società Terna S.p.A., di raccordi aerei a 132 kV per la connessione in entra-esci della nuova cabina primaria 132 kV denominata "IC RFI Ivrea", all'elettrodotto a 132 kV "S. Bernardo Ivrea", nel comune di Ivrea, in provincia di Torino, con le prescrizioni di cui in premessa.
- 2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo il tracciato individuato nella Planimetria catastale n. DE23564A1BAX00002, allegata all'istanza di autorizzazione.

Art. 2

- 1. La Società Terna S.p.A, con sede in Roma, in Viale Egidio Galbani, 70 (omissis), è autorizzata a costruire ed esercire le suddette opere nel comune interessato, in conformità al progetto approvato.
- 2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.
- 3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica ed ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del dPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
- 4. Le opere autorizzate sono inamovibili.
- 5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
- 6. La presente autorizzazione è trasmessa al Comune di Ivrea affinché, nelle more della realizzazione delle opere, siano confermate le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate dai futuri impianti, sulla base degli elaborati grafici progettuali, ai sensi dell'articolo 1, comma 26 della legge 239/2004 e dell'articolo 52-quater, comma 2 del dPR 327/2001, nonché per il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto nonché delle determinazioni di cui al resoconto verbale della Conferenza di Servizi allegato.

- 1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
- 2. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura della società Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alla Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Regione ed al Comune interessato, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
- 3. Al progetto esecutivo deve essere allegato il piano di riutilizzo e gestione delle terre e rocce di scavo.

Qualora il suddetto piano non sia redatto in modo conforme all'articolo 186 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente decreto non costituisce autorizzazione al riutilizzo delle terre di scavo.

- 4. Le opere dovranno essere realizzate entro il termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
- 5. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio la Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal DPCM 8 luglio 2003.

Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.

Per tutta la durata dell'esercizio dell'elettrodotto Terna S.p.A. dovrà fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal DPCM 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.

- 6. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
- 7. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
- 8. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Art. 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Art. 6

La Società resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio del'impianto, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela degli interessi pubblici e privati, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso d'inadempimento.

Art. 7

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del dPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, è conferita delega a Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi

previsti dal dPR 327/2001 e dal d.lgs. 330/2004, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22 bis e 49 del citato dPR 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Art. 8

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.A.

Roma, 30 gennaio 2012.

Il Direttore generale per l'Energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica Rosaria Romano Il Direttore generale per la Tutela del territorio e delle risorse idriche ad interim Renato Grimaldi